

**LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6****Trattamento economico e regime previdenziale dei  
membri del Consiglio della Regione autonoma  
Trentino-Alto Adige<sup>1</sup>****Art. 1 (Trattamento economico e regime previdenziale)**

1. A decorrere dalla XV Legislatura, dalla data del giuramento, ai Consiglieri membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per garantire il libero svolgimento del mandato, spetta il trattamento economico di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e il regime previdenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti.

**Art. 2 (Indennità consiliare)**

1. L'indennità consiliare mensile linda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, ammonta a euro 9.800,00 (novemilaottocento/00).

1-bis. Fatta salva la sua applicazione fino al 31 luglio 2021, la rivalutazione annuale di cui al comma 1 è soppressa. A decorrere dal prossimo rinnovo contrattuale per il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano l'indennità consiliare mensile linda, rivalutata ai sensi del primo periodo, è adeguata automaticamente sulla base degli incrementi percentuali previsti dai contratti e accordi collettivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, per i periodi contrattuali previsti per il suddetto personale.<sup>2</sup>

1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione l'adeguamento automatico di cui al comma 1-bis non trova più applicazione, fermi restando gli adeguamenti riferiti al periodo fino al termine dell'anno di riferimento 2024. A partire dall'anno di riferimento 2025, l'indennità consiliare mensile linda, come rivalutata e adeguata ai sensi del comma 1-bis, è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'Indice delle retribuzioni giornaliere lorde ai fini previdenziali, per tutti i rapporti di lavoro dipendente in Trentino-Alto Adige/Südtirol, fondato sui dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS/NISF), comunicata dagli Istituti provinciali di statistica, della quale il Presidente del Consiglio regionale prende atto con proprio decreto. La predetta rivalutazione decorre dal primo giorno dell'anno successivo all'anno di riferimento.<sup>3</sup>

2. Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità consiliare di cui al comma 1.

<sup>1</sup> In B.U. 2 ottobre 2012, n. 40, Supplemento n. 2.

Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, l'applicazione della sospensione della rivalutazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge regionale n. 2 del 1995 che decorre dal 1º gennaio 2009 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT, fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo oppure - ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 - fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato (9,40%) raggiunto alla fine della XIV legislatura (21 novembre 2013). Ai sensi delle suddette disposizioni, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT riprende con il primo giorno della XV legislatura (22 novembre 2013) con base 1°gennaio 2009.

<sup>2</sup> Comma inserito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e sostituito dall'art. 1 comma 1 della l.r. 27 giugno 2023, n. 3.

<sup>3</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10.

2-bis.<sup>4</sup>

2-bisl. Il Consigliere regionale ha facoltà di destinare una parte o l'intera indennità consiliare mensile netta di cui al comma 1, nonché gli eventuali arretrati derivanti da adeguamenti automatici riferiti alla medesima indennità consiliare, al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione previsto dall'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4. La scelta di destinazione è formalizzata con nota scritta da inviare alla Presidenza del Consiglio regionale, ha effetto dal mese successivo alla presentazione della nota ed è revocabile in ogni momento con le medesime modalità. La destinazione di cui al presente comma non incide sulla determinazione della base imponibile contributiva ai fini della previdenza obbligatoria, del Fondo di solidarietà e degli altri istituti previsti dalla presente legge.<sup>5</sup>

[2-ter. *Al fine del contenimento della spesa pubblica, ove il Consigliere regionale sia titolare di pensione derivante dalla previdenza obbligatoria e dalla somma di tale reddito con l'indennità consiliare derivi un importo mensile lordo complessivo superiore a 1,5 volte l'indennità consiliare medesima, quest'ultima è ridotta in misura tale che dalla somma dei redditi suddetti non superi l'importo lordo corrispondente a 1,5 volte l'indennità consiliare.*]<sup>6</sup>

### **Art. 3 (Rimborso spese per l'esercizio del mandato)**

1. A titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato, viene corrisposta, e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, la somma mensile netta di euro 1.450,00 (millequattrocinquanta/00), con le seguenti modalità:

- a) in dodici mensilità, forfettariamente, per un importo pari a euro 700,00 (settecento/00), decurtabile per un importo giornaliero di euro 180,00 (centottanta/00), in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi nel corso delle quali si procede a rilevazione delle presenze, nonché da quelle dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari. Gli importi derivanti dalle decurtazioni di cui alla presente lettera riducono gli oneri e sono incamerati a favore del bilancio del Consiglio regionale;
- b) per un importo fino a un massimo dei rimanenti 750,00 euro (settecentocinquanta/00) mensili per specifiche categorie di spese che devono essere documentate e che l'Ufficio di Presidenza con proprio Regolamento valuta ammissibili.

1-bis. Fatta salva la sua applicazione fino al 31 luglio 2021, la rivalutazione annuale di cui al comma 1 è soppressa. A decorrere dal prossimo rinnovo contrattuale per il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano l'importo netto mensile riconosciuto come rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, rivalutato ai sensi del primo periodo, è adeguato automaticamente sulla base dell'incremento percentuale complessivo previsto dai contratti e accordi collettivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, con efficacia a decorrere dalle spese mensili sostenute a partire dal mese successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del contratto o accordo collettivo sottoscritto.<sup>7</sup>

1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione l'adeguamento automatico di cui al comma 1-bis non trova più applicazione, fermi restando gli adeguamenti riferiti al periodo fino al termine dell'anno di riferimento 2024. A partire dall'anno di riferimento 2025, l'importo netto mensile riconosciuto come rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, come rivalutato e adeguato ai sensi del comma 1-bis, è rivalutato annualmente sulla base della variazione

<sup>4</sup> Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

<sup>5</sup> Comma inserito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3.

<sup>7</sup> Comma inserito dall'art. 11, comma 3, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e sostituito dall'art. 1 comma 2 della l.r. 27 giugno 2023, n. 3.

dell'Indice delle retribuzioni giornaliere lorde ai fini previdenziali, per tutti i rapporti di lavoro dipendente in Trentino-Alto Adige/Südtirol, fondato sui dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS/NISF), comunicata dagli Istituti provinciali di statistica, della quale il Presidente del Consiglio regionale prende atto con proprio decreto. La predetta rivalutazione decorre dal primo giorno del mese successivo della data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente.<sup>8</sup>

2. Il trattamento di missione per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi, l'indennità attinente l'uso del proprio automezzo da parte dei membri dell'Ufficio di Presidenza nella spiegazione del loro mandato e il trattamento di missione del Presidente, nonché dei Consiglieri che, debitamente autorizzati, si recano fuori dalla ordinaria residenza per incarichi del Consiglio regionale o del suo Presidente non rientrano nella previsione di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 è quello previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

#### **Art. 4 (Indennità di funzione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza)**

1. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale dell'indennità consiliare mensile londa di cui al comma 1 dell'articolo 2 e del rimborso spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nelle seguenti misure: Presidente 31 per cento, Vicepresidenti 18 per cento, Segretari questori 9 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.<sup>9</sup>

#### **Art. 5 (Sospensione degli emolumenti per motivi penali)**

1. Al Consigliere nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato, è corrisposto un assegno alimentare pari ad un terzo dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 per il periodo di durata del provvedimento di sospensione.

2. In caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato, al soggetto sospeso sono corrisposti l'indennità di funzione di cui all'articolo 4, se dovuta, e un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.

#### **Art. 6 (Indennità di fine mandato e Fondo di solidarietà)**

1. Ai fini previdenziali i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà un contributo mensile obbligatorio, in una misura percentuale individuata dall'Ufficio di Presidenza non superiore all'8 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato, quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal Fondo di cui al comma 1.

#### **Art. 7 (Trattamento economico a carattere previdenziale per i/le Consiglieri/Consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive Legislature)<sup>10</sup>**

1. Con decorrenza 1° dicembre 2024 ai/alle Consiglieri/Consigliere eletti/elette nella XVII Legislatura e nelle successive Legisature spetta, a carico del bilancio del Consiglio regionale, dopo

<sup>8</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 2, della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10.

<sup>9</sup> Comma modificato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 11 luglio 2014, n. 5.

<sup>10</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale in forma di indennità differita o di indennità differita indiretta o di reversibilità, in conformità alle norme contenute nell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, e all'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), in materia di rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, di Assessore/Assessora o di Consigliere/Consigliera regionale.

2. Con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale per i/le Consiglieri/Consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive Legislature, il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi dell'articolo 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, e successive modificazioni, è soppresso.

#### **Art. 7-bis (Indennità differita e trattenute sull'indennità consiliare)<sup>11</sup>**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), e comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e successive modificazioni, ai/alle Consiglieri/Consigliere regionali, cessati/e dal mandato, spetta un'indennità differita, corrisposta in dodici mensilità, determinata sulla base del sistema di calcolo contributivo come definito dalla presente legge.

2. Al fine di corrispondere l'indennità differita di cui al comma 1, sull'indennità consiliare mensile linda è operata una trattenuta, quale contributo obbligatorio previsto nella misura stabilita dall'articolo 7-quinquies, comma 3.

3. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, il/la Consigliere/Consigliera ha la facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 2, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

4. L'indennità differita di cui alla presente legge è soggetta a rivalutazione annuale e automatica. Al solo fine della rivalutazione si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per l'anno di riferimento dal decreto indicato all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, tenuto conto delle fasce di importo dei trattamenti pensionistici e delle corrispondenti percentuali di rivalutazione stabilite all'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e con leggi dello Stato.

#### **Art. 7-ter (Diritto all'indennità differita, versamento, restituzione e ripristino dei contributi)<sup>12</sup>**

1. I/Le Consiglieri/Consigliere regionali cessati/e dal mandato, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e successive modificazioni, conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dell'età fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e successive modificazioni, per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto

<sup>11</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>12</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

alla pensione anticipata nella gestione separata e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

2. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Tale frazione non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

3. I/Le Consiglieri/Consigliere regionali che abbiano esercitato il mandato e versato i contributi per almeno 30 mesi, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro/a Consigliere/Consigliera, possono versare, entro il termine di 180 giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, le quote di contribuzione calcolate nella misura dell'8,80 per cento della base imponibile contributiva linda per il tempo occorrente al completamento del quinquennio, individuato nel numero di 60 mensilità, equivalente al numero delle mensilità di un'intera Legislatura. Non sono ammessi a contribuzione volontaria i/le Consiglieri/Consigliere regionali la cui elezione o nomina è stata annullata.

4. Per i contributi versati dai/dalle Consiglieri/Consigliere regionali, a decorrere dalla XVII Legislatura non è ammessa la restituzione ai medesimi. La restituzione è possibile solo nel caso in cui gli stessi abbiano versato i contributi per un periodo inferiore al periodo minimo necessario per il conseguimento del diritto all'indennità differita e solo per le quote di contribuzione calcolate nella misura dell'8,80 per cento della base imponibile contributiva linda e degli interessi legali.

5. Qualora i/le Consiglieri/Consigliere regionali, rieletti/e in successive Legislature, abbiano in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore all'intera Legislatura ed abbiano richiesto e ottenuto la restituzione dei contributi versati, possono riversare al Consiglio regionale tali contributi, che vengono trattati ai sensi del comma 3, al fine di ottenere il ripristino dei periodi di mandato svolti per il ricalcolo del montante contributivo. Il riversamento dell'importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali.

#### **Art. 7- *quater* (Sistema contributivo)<sup>13</sup>**

1. L'indennità a carattere differito è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), e successive modificazioni, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, correlato all'età del/della Consigliere/Consigliera regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del/della Consigliere/Consigliera e il numero di mesi.

#### **Art. 7-*quinquies* (Montante contributivo individuale)<sup>14</sup>**

1. In corrispondenza con il sistema contributivo INPS per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota corrispondente alla somma delle quote contributive a carico del/della Consigliere/Consigliera e del Consiglio regionale previste al comma 3. La contribuzione così ottenuta, aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

<sup>13</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>14</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

dipendenti civili e militari dello Stato), e successive modificazioni, si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità consiliare lorda nella misura di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione del rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato e di qualsiasi ulteriore indennità di funzione.

3. La quota di contributo a carico dei/delle Consiglieri/Consigliere regionali è calcolata nella misura dell'8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda. La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico dei/delle Consiglieri/Consigliere regionali.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

#### **Art. 8<sup>15</sup> (Assegno vitalizio e trattamento economico a carattere previdenziale)**

1. Per i Consiglieri rieletti nella XV o nelle successive Legislature che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento dell'assegno vitalizio, l'ulteriore esercizio del mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico, in ordine alla misura dell'assegno stesso, rispetto a quanto già maturato fino alla XIV Legislatura.

2. Dopo la cessazione dal mandato e al compimento dei requisiti di età per ognuno previsti per il conseguimento del diritto, ai Consiglieri di cui al comma 1 spetta l'assegno vitalizio nella percentuale maturata fino al termine della XIV Legislatura con i limiti previsti dall'articolo 10, calcolata sulla misura dell'indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, fissata al 31 gennaio 2005, come rivalutata fino al 31 dicembre 2009 e come incrementata da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indice ISTAT fino al raggiungimento del diritto all'assegno stesso e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico a carattere previdenziale in base alle rispettive disposizioni regionali di volta in volta in vigore per i/le Consiglieri/Consigliere regionali.<sup>16</sup>

#### **Art. 9<sup>17</sup> (Trattamento indennitario e trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti)**

<sup>15</sup> Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 17 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6, l'applicazione della sospensione della rivalutazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima l.r. n. 2 del 1995 che decorre dal 1° gennaio 2009 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT, fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo oppure - ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 - fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato (9,40%) raggiunto alla fine della XIV legislatura (21 novembre 2013). Ai sensi delle suddette disposizioni, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT riprende con il primo giorno della XV legislatura (22 novembre 2013) con base 1°gennaio 2009.

<sup>16</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>17</sup> Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 17 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6, l'applicazione della sospensione della rivalutazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima l.r. n. 2 del 1995 che decorre dal 1° gennaio 2009 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT, fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo oppure - ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 - fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato (9,40%) raggiunto alla fine della

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti il montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della XIV Legislatura, come rivalutato fino al 31 dicembre 2009 sulla base dell'indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico Fondo viene restituito con le modalità operative individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico a carattere previdenziale in base alle rispettive disposizioni regionali di volta in volta in vigore per i Consiglieri regionali.<sup>18</sup>

**Art. 10<sup>19</sup> <sup>20</sup> (Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni)**

1. La misura di riferimento per gli assegni vitalizi è l'indennità parlamentare londa di cui al comma 2 dell'articolo 8 e l'assegno vitalizio per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti previsti viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura viene riconosciuto il valore attuale.

2. Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno.

3. Gli importi corrisposti dai Consiglieri di cui ai commi 1 e 2 nelle Legislature XII, XIII o XIV, a titolo di quota obbligatoria a favore del coniuge e dei figli vengono restituiti per il periodo di mandato corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio come determinato ai commi 1 e 2.

4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative relative:

- a) alla quantificazione del valore attuale di cui ai commi 1 e 2, anche in considerazione del trattamento tributario;
- b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi di cui alla lettera a), tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo dal Fondo di garanzia;
- c) alla relativa applicazione del contributo di solidarietà;
- d) all'opzione di cui al comma 2.<sup>21</sup>

5. Nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di un assegno vitalizio pari o superiore al 30,40 per cento, l'assegno vitalizio di reversibilità spettante dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, anche se il Consigliere non ha ancora maturato i

---

XIV legislatura (21 novembre 2013). Ai sensi delle suddette disposizioni, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT riprende con il primo giorno della XV legislatura (22 novembre 2013) con base 1°gennaio 2009.

<sup>18</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>19</sup> Il presente articolo è stato oggetto di interpretazione autentica introdotta con l'art. 1 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4 a cui si rinvia con riferimento anche ad altri istituti collegati alla materia disciplinata.

Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 2 della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 17 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6, l'applicazione della sospensione della rivalutazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima l.r. n. 2 del 1995 che decorre dal 1° gennaio 2009 opera per tutti gli istituti, laddove sia prevista una rivalutazione o sia previsto un incremento in base all'indice ISTAT, fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo oppure - ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 - fino all'avvenuto assorbimento della somma corrispondente all'incremento ISTAT non applicato (9,40%) raggiunto alla fine della XIV legislatura (21 novembre 2013). Ai sensi delle suddette disposizioni, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT riprende con il primo giorno della XV legislatura (22 novembre 2013) con base 1°gennaio 2009.

<sup>20</sup> In attuazione del presente articolo vedi la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 9 aprile 2013, n. 324/13.

<sup>21</sup> Il valore attuale di una quota di assegno vitalizio, ai sensi del presente comma, è stato determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 27 maggio 2013, n. 334.

requisiti di età previsti, è calcolato sull'ammontare corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui all'articolo 14 e con le medesime modalità. Nel caso di invalidità o di inabilità assoluta e permanente, al Consigliere cessato dal mandato viene corrisposto un trattamento economico per una durata e in una misura determinate dall'Ufficio di Presidenza fino al 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8.

*[6. L'assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 2, l'assegno vitalizio di reversibilità di cui al comma 5, nonché il trattamento economico a carattere previdenziale diretto di cui all'articolo 7 e il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di cui all'articolo 14, vengono corrisposti in dodici mensilità e rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT.]<sup>22</sup>*

#### **Art. 11 (Decorrenza dell'indennità differita)<sup>23</sup>**

1. L'indennità differita dei/delle Consiglieri/Consigliere regionali di cui all'articolo 7-bis è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il/la Consigliere/Consigliera regionale cessato/a dal mandato ha versato i necessari contributi e ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto, ai sensi dell'articolo 7-ter.

2. Nel caso in cui il/la Consigliere/Consigliera regionale, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7-ter, l'indennità differita è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine Legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della Legislatura.

#### **Art. 12 (Sospensione e suoi effetti)<sup>24</sup>**

1. Se i/le Consiglieri/Consigliere regionali, cessati/cessate dal mandato, rientrano a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'indennità differita di cui eventualmente già godono resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione di quest'ultimo, gli ulteriori contributi versati dal/dalla Consigliere/Consigliera in relazione allo svolgimento del mandato concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato ai sensi dell'articolo 7-quinquies, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del/della Consigliere/Consigliera alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma di ogni indennità differita calcolata separatamente.

2. Il pagamento dell'indennità differita resta, altresì, sospeso nel caso in cui il/la titolare venga eletto/eletta al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o ad altro Consiglio regionale.

3. I periodi di sospensione dell'erogazione dell'indennità consiliare non possono essere coperti con contributi volontari e non sono computabili agli effetti dell'indennità differita.

4. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se non si è ancora maturato il diritto conseguente al completamento del versamento minimo dei contributi e al raggiungimento dell'età richiesta, per determinare l'indennità differita si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, vale a dire se si è già maturato il diritto a seguito del completamento del versamento minimo dei contributi e si è raggiunta l'età richiesta, il trattamento indennitario differito si calcola sommando il trattamento già determinato in precedenza,

---

<sup>22</sup> Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera f) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3.

<sup>23</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera g) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>24</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

anche se non erogato, a quello risultante dalla rivalutazione dei montanti originati dalla successiva contribuzione.

### **Art. 12-bis (Esclusione dell'indennità differita)<sup>25</sup>**

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e successive modificazioni, l'indennità differita è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il/la titolare del trattamento in godimento è condannato/a, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 416-bis.1 e 416-ter del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda volta ad ottenere l'indennità differita, il/la beneficiario/beneficiaria è tenuto/a ad autocertificare al/alla Presidente del Consiglio regionale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui ai commi 1 e 2. L'autocertificazione ha carattere permanente sino all'eventuale certificazione successiva e contraria. Il/La beneficiario/beneficiaria è tenuto/tenuta a comunicare immediatamente tutti i casi in cui lo stato certificato con l'autocertificazione precedente subisce una variazione. Per disposizione dell'Ufficio di Presidenza, la competente struttura del Consiglio regionale può procedere in ogni momento, presso il casellario giudiziale, alla verifica della sussistenza di condanne, procedendo al recupero delle eventuali somme percepite indebitamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

### **Art. 13 (Sequestro e pignoramento dell'indennità differita diretta, indiretta o di reversibilità)<sup>26</sup>**

1. L'indennità differita diretta, indiretta o di reversibilità è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

### **Art. 14 (Indennità differita indiretta o di reversibilità)<sup>27</sup>**

1. In caso di morte del/della titolare dell'indennità differita diretta o del/della Consigliere/Consigliera regionale, che abbia già maturato il diritto all'indennità differita, la stessa viene riservata, a seguito di istanza presentata improrogabilmente, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data del decesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, a favore:

a) del/della coniuge superstito, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui/lei addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), e successive modificazioni. Nell'eventualità di un concorso tra il/la coniuge divorziato/a e il/la coniuge superstito per l'attribuzione dell'indennità differita indiretta o di reversibilità, questa o la quota della medesima è corrisposta, su istanza del/della coniuge divorziato/a e a condizione che lo stesso/la stessa goda di un assegno di mantenimento, in base alla pronuncia del Tribunale che determina le quote spettanti;

<sup>25</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>26</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera j) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>27</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera k) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

- b) della parte dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e successive modificazioni, finché non diventi parte di una nuova unione civile o contragga matrimonio, purché non sia stata manifestata la volontà di scioglimento;
- c) dei/delle figli/figlie legittimi/legittime, o legittimati/legitimate, o adottivi/adottive, o naturali riconosciuti/riconosciute, o giudizialmente dichiarati/dichiarate, finché minorenni;
- d) dei/delle figli/figlie di cui alla lettera c) anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, a carico dell'ex Consigliere/Consigliera deceduto/a.

2. Il diritto all'indennità differita indiretta o di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del/della Consigliere/Consigliera regionale.

3. Le condizioni per la concessione dell'indennità differita indiretta o di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del/della Consigliere/Consigliera regionale. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.

4. Qualora uno dei/delle beneficiari/beneficiarie dell'indennità differita indiretta o di reversibilità entri a far parte del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, del Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o di altro Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

5. L'indennità differita indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge è soggetta a rivalutazione annuale e automatica. Al solo fine della rivalutazione si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per l'anno di riferimento dal decreto indicato all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, tenuto conto delle fasce di importo dei trattamenti pensionistici e delle corrispondenti percentuali di rivalutazione stabilite all'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e con leggi dello Stato.

#### **Art. 14-bis (Misura dell'indennità differita indiretta o di reversibilità)<sup>28</sup>**

1. L'ammontare dell'indennità differita indiretta o di reversibilità a favore del/della coniuge, dei/delle figli/figlie o degli altri aventi diritto è stabilita in una percentuale dell'indennità differita o liquidata, o che sarebbe spettata al/alla Consigliere/Consigliera regionale al momento del decesso, secondo le seguenti misure:

- a) al/alla coniuge o alla parte dell'unione civile superstite senza figli aventi diritto all'indennità differita: 60 per cento;
- b) al/alla coniuge o alla parte dell'unione civile superstite con figli aventi diritto all'indennità differita: 60 per cento, con aumento progressivo del 20 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;
- c) al/alla figlio/figlia superstite aventure diritto all'indennità differita: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'indennità differita è aumentata del 20 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartita tra di essi in parti uguali.

#### **Art. 14-ter (Condizioni per l'attribuzione dell'indennità differita indiretta)<sup>29</sup>**

1. Qualora il decesso del/della Consigliere/Consigliera regionali avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di indennità differita compete ai beneficiari anche se il/la

<sup>28</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera l) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>29</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera l) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

deceduto/deceduta non fosse in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell’indennità differita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso. Nella determinazione dell’indennità si considera raggiunto il possesso dei requisiti minimi per il percepimento dell’indennità differita. Nel caso in cui il decesso avvenga nel secondo o nei successivi mandati l’indennità differita è commisurata ai contributi effettivamente versati.

#### **Art. 14-quater (Non cumulabilità con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Provincia/Regione)<sup>30</sup>**

1. L’indennità differita mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati da parte della Regione o di una delle Province di Trento e Bolzano, nonché a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile linda, al 60 per cento dell’indennità consiliare linda maggiorata dell’importo del rimborso spese forfettario per l’esercizio del mandato previsto per i/le Consiglieri/Consigliere regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull’indennità differita mensile, dal Consiglio regionale. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun/ciascuna beneficiario/beneficiaria è tenuto/tenuta a comunicare al/alla Presidente del Consiglio regionale, entro il mese successivo al verificarsi dell’evento, l’eventuale godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente articolo.

#### **Art. 15<sup>31</sup>**

#### **Art. 15-bis<sup>32</sup> (Irrinunziabilità e non trasferibilità dei trattamenti economici)**

1. Non sono consentite le rinunce ai diversi trattamenti economici, anche a carattere previdenziale, comunque denominati, previsti dalla presente legge. Prima del loro ricevimento, gli stessi non possono essere oggetto di trasferimento a terzi.

1-bis. Resta ferma la facoltà di destinazione di cui all’articolo 2, comma 2-bisl., che non costituisce rinuncia ai trattamenti economici previsti dalla presente legge né trasferimento a terzi ai sensi del comma 1.<sup>33</sup>

#### **Art. 16 (Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza)**

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all’Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L’Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All’Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell’indennità mensile linda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per le norme di attuazione che non godano di indennità consiliare, di indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali. L’indennità mensile linda attribuibile ai componenti ai quali spetta e l’indennità di trasferta sono da stabilire nella misura determinata dal Consiglio provinciale della provincia di provenienza del componente nominato.

<sup>30</sup> Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lettera l) della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l’art. 2 della l.r. n. 3/2024.

<sup>31</sup> Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

<sup>32</sup> Articolo inserito dall’art. 11, comma 4, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

<sup>33</sup> Comma inserito dall’art. 2, comma 2, della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10.

**Art. 17 (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, incompatibili con quelle previste dalla presente legge, che esauriscono i loro effetti alla cessazione dei rapporti giuridici precedentemente costituiti.